

GLOSSARIO

FASI DEL BILANCIO

Disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione è formato sulla base della legislazione vigente e degli effetti delle misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza e nella relativa Nota di aggiornamento (art. 21, legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

Legge di bilancio

Legge con la quale viene adottato il bilancio di previsione dello Stato: essa fissa i limiti e i contenuti della gestione finanziaria dello Stato e ne autorizza l'esecuzione. La legge di bilancio è il risultato delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge di bilancio. È un atto con forma di legge, con cui ogni anno il Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche nella propria attività amministrativa. La sua approvazione costituisce quindi un momento centrale nella vita istituzionale del Paese: in essa le amministrazioni centrali trovano la fonte ed i limiti della loro attività di erogazione delle spese e prelievo delle entrate (art. 21, legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

Legge di assestamento di bilancio

Legge che, in corso di gestione, autorizza l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato in relazione anche alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente e alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso della gestione svolta (art. 33, legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

Rendiconto generale dello Stato

Documento che mostra i risultati della complessiva gestione svolta nell'anno finanziario, con distinto e simultaneo riferimento alle gestioni di competenza, di cassa e dei residui (conto del bilancio), e delle variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato per effetto della gestione del bilancio o anche per altre cause (conto generale del patrimonio). (artt. 35 e 36, legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

DIMENSIONI

Esercizio finanziario

Complesso delle operazioni di gestione del bilancio - vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa - svolte nell'anno finanziario, la cui durata coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

Amministrazioni

Si fa riferimento alle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero i Ministeri. Ciascuna amministrazione è identificata con uno specifico stato di previsione della spesa nel bilancio.

Missioni

Unità di classificazione del bilancio che rappresenta le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Forniscono una rappresentazione politico-funzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per meglio comunicare le grandi direttrici di azione. Le missioni possono essere attribuite a un singolo Ministero o a più Ministeri. Il bilancio viene presentato in base alle Missioni a partire dal 2008.

Programmi

Unità di classificazione del bilancio sottostante le Missioni. Rappresentano aggregati omogenei di attività svolte per il perseguimento di predefiniti obiettivi. Ciascun Programma rappresenta un prodotto e/o servizio o un intervento nell'economia e nella società. Il programma costituisce l'unità di voto parlamentare per l'approvazione della legge di bilancio (art. 21, comma 2, legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

Azioni

Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi che specifica ulteriormente la finalità della spesa. Le azioni evidenziano settori o aree omogenee di intervento; tipologie di servizi o categorie di utenti; tipologie di attività omogenee; categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; o altri elementi identificativi di realizzazioni, risultati o scopi della spesa. Sono state introdotte in via sperimentale a partire dall'esercizio finanziario 2017 e allo stato attuale hanno carattere conoscitivo e integrano le classificazioni esistenti ai fini della gestione e della rendicontazione (art. 25-bis, legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica)

Capitolo e Piano gestionale

Il capitolo costituisce l'unità elementare di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione e può essere suddiviso in piani gestionali. I capitoli sottostanno le azioni e sono classificati secondo il conto economico e funzionale.

Classificazione della spesa secondo l'analisi economica

La classificazione adottata per rappresentare la natura economica della spesa è conforme ai criteri adottati in sede di contabilità nazionale per i conti del settore delle amministrazioni pubbliche (Sec95). Con essa la spesa viene ripartita in Titoli e Categorie.

Titolo I - Spese correnti

Sono le spese destinate alla produzione e al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Titolo II - Spese in conto capitale

Individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale nazionale.

Titolo III - Rimborso passività finanziarie

E' l'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato.

Spesa finale

Rappresenta la somma dei primi due titoli di spesa del bilancio (spese correnti e spese in conto capitale). Rappresenta le somme necessarie alla amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali, al netto del rimborso delle passività finanziarie.

Spesa complessiva

Rappresenta la somma delle spese finali e di quelle per il rimborso di prestiti.

Categoria economica

Unità di classificazione del bilancio basata sulla natura economica. Per la spesa, le categorie sono raggruppamenti di uscite aventi ad oggetto oneri di identico contenuto economico: ad esempio, per le spese correnti, distingue tra i redditi da lavoro dipendente, consumi intermedi, imposte pagate sulla produzione, trasferimenti correnti ad altri soggetti, etc.; per le spese in conto capitale, distingue tra investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, contributi agli investimenti di altri soggetti, etc.

Classificazione della spesa secondo la natura della autorizzazione

In base alla fonte legislativa che regola la spesa, questa viene classificata come fattore legislativo o onere inderogabile. Le spese residuali sono considerate come fabbisogno.

Spese rimodulabili e non rimodulabili

Fino all'esercizio finanziario 2016, le spese recano anche l'attributo classificatorio "rimodulabile/non rimodulabile"; tale classificazione - introdotta nel 2009 - cessa a partire dalla legge di bilancio 2017-2019 a seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato..

Le spese rimodulabili sono spese non aventi natura obbligatoria che ciascuna amministrazione può articolare in modo discrezionale, per la propria gestione, ripartendole nell'ambito di ogni missione tra i programmi di spesa ritenuti prioritari, tenendo conto delle proprie finalità istituzionali e strategiche.

Le spese non rimodulabili sono spese di natura obbligatoria per le quali le amministrazioni non hanno la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, su tutte le variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione.

Fattore legislativo

Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio (art. 21, comma 5, lett. b), legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

Oneri inderogabili

Spese vincolate da meccanismi stabiliti dalla legge, o parametri stabiliti dalla legge o da altri atti normativi, che ne regolano autonomamente l'evoluzione. Figurano tra gli oneri inderogabili, ad esempio, i diritti sociali stabiliti per norma e le spese che derivano da obbligazioni contrattuali (come quelle relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro).

(art. 21, comma 5, lett. a), legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

Fabbisogno

Spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. In genere, si tratta delle spese di funzionamento dei Ministeri.

(art. 21, comma 5, lett. c), legge n. 196 del 2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica).

VARIABILI

Stanziamento di competenza

Somma iscritta in bilancio relativa a spese che rappresenta, con riferimento all'esercizio finanziario, il limite massimo degli impegni effettuabili.

Stanziamento di cassa

Somma iscritta in bilancio relativa a spese che rappresenta, con riferimento all'esercizio finanziario, il limite massimo dei pagamenti effettuabili.

Stanziamento iniziale - Disegno di legge di Bilancio (1°, 2° e 3° Anno)¹

Stanziamanti come risultano iscritti nel disegno di legge di bilancio per i tre esercizi finanziari successivi.

Stanziamento iniziale - Legge di bilancio (1°, 2° e 3° Anno)

Stanziamanti come risultano iscritti nella legge di bilancio per i tre esercizi finanziari successivi.

Variazioni di assestamento

Sono le variazioni agli stanziamenti iniziali introdotte dalla legge di assestamento.

Stanziamanti definitivi

Dati esposti nel Rendiconto generale dello Stato. Risultano dagli stanziamenti iniziali stabiliti dalla legge di bilancio modificati dalle variazioni, legislative e/o amministrative, intervenute nel corso dell'esercizio finanziario. I dati si riferiscono sia alla competenza che alla cassa.

Impegni

Obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dallo Stato sugli stanziamenti di competenza (art. 34, legge 31 dicembre 2009, n. 196 – Legge di contabilità e finanza pubblica). Gli impegni come risultano dal Rendiconto generale dello Stato includono i residui di stanziamento ossia le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio per le quali ci si è avvalsi della facoltà di conservazione ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 o le spese di parte corrente per le quali la facoltà di conservazione è disposta da norme specifiche.

Pagamenti totali

Erogazioni complessive effettuate da parte della Tesoreria e da altri agenti pagatori dello Stato, quali gli uffici del Registro, gli uffici postali etc., come risultano dal Rendiconto generale dello Stato. Possono realizzarsi mediante: mandato diretto; ordine di accreditamento; ruolo di spesa fissa; mandati speciali.

Pagamenti in conto competenza

Pagamenti sugli stanziamenti di competenza, come risultano dal Rendiconto generale dello Stato.

Pagamenti in conto residui

Pagamenti sui residui provenienti dagli esercizi precedenti, come risultano dal Rendiconto generale dello Stato.

Residui iniziali

Corrispondono a somme impegnate e non pagate alla fine dell'esercizio; tali somme rappresentano un debito dello Stato nei confronti di terzi.

¹ A partire dal triennio 2017-2019, il disegno di legge del bilancio di previsione, presentato al Parlamento per l'approvazione entro il 20 ottobre di ogni anno, riporta le entrate e le spese previste a legislazione vigente (nella sezione II) e gli effetti delle misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza e nella relativa Nota di aggiornamento (nella sezione I).

GESTIONE DEL BILANCIO

Variazioni di bilancio

Variazioni agli stanziamenti di competenza (e/o di cassa) del bilancio apportate nel corso della gestione per diverse motivazioni: per provvedere all'applicazione dei provvedimenti legislativi come la legge di assestamento e altre successive leggi con effetti sulla spesa; per consentire la reiscrizione di residui perenti, per riassegnare entrate, per ripartire fondi ed effettuare altre variazioni compensative nell'ambito della flessibilità consentita.

Economie di spesa

Sono le quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successivi.

Perenzione amministrativa

Si tratta dell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi decorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge. La perenzione amministrativa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta la decadenza del diritto del creditore; pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal creditore, devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate.

Reiscrizione residui

Somme reiscritte nel bilancio per essere pagate al creditore che ne abbia fatto richiesta. Si applica alle somme eliminate dalla contabilità finanziaria per effetto di perenzione amministrativa e fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione. Vi si provvede tramite due fondi specifici le cui dotazioni sono determinate dalla legge di bilancio.

Riassegnazione delle entrate

Provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio - attuati in forza di speciali disposizioni legislative - con i quali il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce a taluni capitoli di spesa somme in precedenza affluite in entrata. Se l'afflusso in entrata è successivo al 31 ottobre, la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa può avvenire nel bilancio dell'anno successivo.

Riparto di fondi

Si tratta di variazioni compensative di specifici capitoli del bilancio dello Stato le cui dotazioni a inizio anno sono indistinte. Le risorse vengono ripartite tra finalità e/o tra amministrazioni pubbliche in base a una decisione dei Ministeri competenti o, più generalmente, in base a una decisione negoziata con altri attori istituzionali (quali la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali, sindacati, altro).

Variazioni compensative

Istituto della contabilità pubblica che prevede la possibilità di trasferire somme da un capitolo ad un altro lasciando inalterato il totale della spesa. Possono essere adottate tra le dotazioni finanziarie di ciascun Programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri competenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre, all'interno di ciascun Programma il Ministro competente può disporre variazioni compensative di bilancio tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato (articolo 33, commi da 4 a 4-sexies, legge n. 196 del 2009 - Legge di contabilità e finanza pubblica)..

Capacità di impegno

Rapporto tra impegni e stanziamenti definitivi, per misurare la capacità dell'amministrazione ad assumere impegni nell'anno corrente. L'indicatore assume valori compresi tra 0 e 100. Si hanno, in casi

limitati, valori superiori a 100 qualora si verificano eccedenze di impegno solo per le spese aventi natura obbligatoria.

Capacità di spesa complessiva

Rapporto tra pagamenti totali e massa spendibile, dove per massa spendibile si intende la somma degli stanziamenti definitivi e dei residui iniziali, per misurare la capacità dell'amministrazione di far fronte agli impegni correnti e passati attraverso i pagamenti nell'anno corrente. L'indicatore assume valori compresi tra 0 e 100.

Smaltimento dei residui

Rapporto tra pagamenti in conto residui e residui iniziali, per misurare la capacità dell'amministrazione di assolvere agli impegni passati attraverso i pagamenti nell'anno corrente. L'indicatore assume valori compresi tra 0 e 100; si hanno, in casi limitati, valori superiori a 100. Nello stesso esercizio finanziario possono infatti presentarsi pagamenti in conto residui superiori ai residui iniziali registrati in bilancio, per effetto di modifiche intervenute sui residui nel corso dell'anno a seguito di variazioni di bilancio che hanno comportato compensazioni tra programmi. Lo stesso può accadere a seguito di modifica dell'assegnazione dei capitoli di spesa tra le amministrazioni e conseguentemente tra i programmi nel caso di accorpamenti e/o scorpori tra amministrazioni.

Smaltimento degli impegni nell'anno di competenza

Rapporto tra pagamenti in conto competenza e impegni, per misurare la capacità dell'amministrazione di assolvere agli impegni correnti nell'anno corrente. L'indicatore assume valori compresi tra 0 e 100.